

JURA

Temi e problemi
del diritto

STUDI

discipline civilistiche
discipline penalistiche - Criminalia
discipline pubblicistiche
filosofia del diritto
storia del diritto

TESTI

CLASSICI

collana diretta da

Italo Birocchi, Marcello Clarich,
Aurelio Gentili, Fausto Giunta,
Mario Jori, Vito Velluzzi

La nozione
di contenuto illecito online

Fattispecie e responsabilità penale
nella prospettiva europea

a cura di

Kolis Summerer, Matteo L. Mattheudakis, Gian Marco Caletti

con la collaborazione di

Paolo Beccari



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*Il volume è stato pubblicato con il finanziamento
del Trust & Safety Research Award di Google.*

© Copyright 2025

EDIZIONI ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN cartaceo 978-884677392-0

Il presente PDF con ISBN 978-884677393-7 è in licenza CC BY-NC



INDICE

Prefazione	9
Introduzione	11

SEZIONE 1. PROFILI GIURIDICI DELLO SPAZIO DIGITALE: SICUREZZA, RESPONSABILITÀ E CONTENUTI ILLECITI

Prime riflessioni a margine della legge n. 90/2024. Cybercrime e tutela penale della cybersecurity: un'occasione persa? <i>Roberto Flor</i>	19
La responsabilità penale dell' <i>internet service provider</i> dopo il <i>Digital Services Act</i> <i>Sofia Braschi</i>	27
La responsabilità delle piattaforme per i crimini online nell'ordinamento statunitense: il caso delle "piattaforme illecite" <i>Beatrice Panattoni</i>	37
L'intelligenza artificiale nello "spazio digitale": profili penalistici e nuove sfide regolatorie <i>Olimpia Barresi</i>	51
Come interpretare la nozione di «contenuto illegale» nel quadro del Regolamento sui Servizi Digitali? Riflessioni in un'ottica di diritto dell'Unione <i>Federico Ferri</i>	67
Disinformazione ed ecosistemi digitali: dal paradigma punitivo alle istituzioni di libertà <i>Corrado Caruso</i>	81
Disinformazione e manipolazione del consenso elettorale tra "potere punitivo" delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali degli utenti <i>Emanuele Birritteri</i>	101

SEZIONE 2. OFFESE ALLA PERSONA E CONTESTI DIGITALI: NUOVE PROSPETTIVE

Parte 1. Contenuti sessuali illeciti e molestie digitali

Contenuto illecito online e pedo-pornografia. Ambiguità interpretative tra produzione abusiva, <i>sexting</i> e condotte diffuse <i>Malaika Bianchi</i>	123
---	-----

La propagazione illecita di materiale sessualmente esplicito. Quale tutela penale? <i>Monica Tortorelli</i>	135
La diffusione di contenuti illeciti online. Obblighi di incriminazione e contrasto del “ <i>deepfake</i> ” nella direttiva (UE) 2024/1385 <i>Caterina Paonessa</i>	155
Cyberstalking e cyberbullismo: le fattispecie “analogiche” di fronte alle esigenze di tutela “digitale” <i>Antonella Massaro</i>	175
Le molestie sessuali nell’universo digitale. Riflessioni sulla dimensione “non fisica” della libertà sessuale <i>Matilde Botto</i>	185
 <i>Parte 2. Discorsi offensivi nello spazio digitale: reputazione, hate speech e disinformazione</i>	
La repressione delle offese online alla reputazione: tra anomia di contesto e anomia normativa <i>Arianna Visconti</i>	203
Il contrasto all’ <i>online hate speech</i> nel contesto del <i>Digital Services Act</i> : fra <i>private enforcement</i> , meccanismi di compliance e tutela dei diritti fondamentali <i>Alessandra Galluccio</i>	231
Il reato discriminatorio quale “illecito online”: coordinate di diritto interno, comparato ed eurounitario <i>Andrea Perin</i>	239
Punire la menzogna “politica” nello spazio virtuale? Il ruolo del diritto penale nel contrasto alla disinformazione e alla manipolazione del consenso elettorale <i>Anna Costantini</i>	251

SEZIONE 3. VIOLENZA ONLINE E PROTEZIONE DELLE VITTIME:
TRA TUTELA E RIPARAZIONE

La tutela “integrata” della vittima di violenza online nello spazio eurounitario <i>Marco Venturoli</i>	271
Riparare l’illecito online: il ruolo della giustizia riparativa <i>Elena Mattevi</i>	285
Elenco e qualifiche degli autori	297

COME INTERPRETARE LA NOZIONE DI «CONTENUTO ILLEGALE»
NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI?
RIFLESSIONI IN UN'OTTICA DI DIRITTO DELL'UNIONE

Federico Ferri

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Cenni alla formulazione della definizione. – 3. Uno sguardo al contesto giuridico applicativo. – 4. Considerazioni sugli obiettivi perseguiti dalla misura di riferimento. – 5. Rilevi conclusivi.

1. *Introduzione*

Il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali¹, noto anche come “legge sui servizi digitali” o *Digital Services Act* (DSA), introduce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. È stato presentato come un fiore all’occhiello della normativa dell’Unione europea (Unione o UE) riconducibile all’obiettivo del completamento del mercato unico digitale e all’ambizione di realizzare una vera e propria transizione digitale continentale a diritto primario costante, cioè senza prevedere modifiche del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Come ampiamente prevedibile, sono molteplici i profili giuridici di discussione sollevati dal regolamento. Tra questi vi è la nozione di «contenuto illegale» (sottinteso, online) di cui all’art. 3, lett. h), che costituisce l’oggetto di questo volume e che inevitabilmente attirerà l’attenzione di esperti di varie discipline giuridiche, inclusi studiosi del Diritto dell’Unione europea. È allora da quest’ultima precisazione che si intende partire per definire l’obiettivo del presente lavoro. La domanda alla quale si cercherà di rispondere è: nel tentativo di sondare la portata applicativa del concetto di «contenuto illegale», come potrebbe o dovrebbe essere interpretato l’art. 3, lett. h), del regolamento (UE) 2022/2065?

Prima di procedere, però, preme rappresentare che nel diritto dell’Unione la questione definitoria determina spesso difficoltà interpretative di rilievo. Anche solo riferendosi, per ovvie ragioni di opportunità, all’ecosistema giuridico nel quale si situa il DSA, ovverosia il diritto UE in materia di digitale, si nota con facilità che non mancano lacune concettuali più o meno profonde. Ad esempio, per molto tempo sono rimaste

¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in GUUE L 277/1 del 27 ottobre 2022.

oscuere le nozioni cardine del paradigma della *sharing economy*, a cominciare dalla definizione operativa di «piattaforma online»²; che sono trascorsi anni prima che fossero quantomeno abbozzato il significato di «contenuto digitale», «servizio digitale» e «beni con elementi digitali»³; che il concetto di mercato unico digitale è tutto sommato ambiguo⁴; e che in diritto UE non esiste una definizione di «intelligenza artificiale», quanto piuttosto quella di «sistema di intelligenza artificiale», invero flessibile e suscettibile di lasciare ampi margini interpretativi⁵, con tutto ciò che ne può conseguire.

Quanto appena accennato non deve indurre a pensare che il diritto dell'Unione europea viva di approssimazione. Anche nell'ordinamento giuridico dell'Unione circolano “anticorpi” che consentono – entro certi limiti – alle regole di volta in volta prodotte di beneficiare di un’attuazione effettiva, omogenea e ancorata al diritto di matrice più evidentemente costituzionale, nonostante eventuali carenze in merito alle definizioni di concetti (im)portanti.

Al riguardo, preme enfatizzare il valore aggiunto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, Corte di giustizia, o Corte), che resta senza dubbio la principale autorità (anche) in merito alla trattazione delle questioni definitorie derivanti dal diritto dell'Unione. Già nei casi in cui l’attività di costruzione o riempimento di una nozione debba essere lasciata al diritto nazionale, la Corte ha statuito che ciò non può affatto comportare che gli Stati membri agiscano in maniera totalmente discrezionale⁶. Naturalmente, vi è da attendersi che il ruolo della Corte divenga ancor più incisivo qualora i concetti da vagliare siano stati definiti dal legislatore dell'Unione o debbano comunque avere un significato di diritto UE.

Pertanto, per costruire almeno le fondamenta di una risposta plausibile alla domanda di cui sopra, si procederà ragionando sui criteri di cui la CGUE, secondo una giurisprudenza ormai costante, si avvale per interpretare disposizioni di diritto dell'Unione: la formulazione testuale della disposizione analizzata, il contesto nel quale questa si inquadra, e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di riferimento⁷; il tutto cercando

² In particolare, M. INGLESE, *The Collaborative Economy Legal Conundrum: A Way Forward Through Harmonization*, in *Legal Issues of Economic Integration*, in «Legal Issues of Economic Integration», XLV, (2018), pp. 375-396.

³ Per considerazioni su questioni giuridiche relative a queste carenze si rinvia a J. HOJNIK, *Technology Neutral EU Law: Digital Goods Within the Traditional Goods/Services Distinction*, in «International Journal of Law and Information Technology», XXV (2017), pp. 63-84. Sulle incertezze attorno al concetto di «digital asset» si veda J. SOUKUPOVÁ, *Analysis of the Notion of Digital Assets in the Context of Fragmented Terminology*, in «The Lawyer Quarterly», XIV (2024), pp. 385-404.

⁴ Sia permesso di rinviare a F. FERRI, *Bilanciamento dei diritti fondamentali e mercato unico digitale*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 53-56.

⁵ C. SCHEPISI, *Prefazione*, in «Quaderni AISDUE», fascicolo speciale “L’Unione europea e la nuova disciplina sull’intelligenza artificiale: questioni e prospettive”, I (2024), p. 12.

⁶ Per considerazioni più approfondite su detti limiti, si veda B. DE WITTE, *Les compétences exclusives des états membres existent-elles?*, in *Liber amicorum per Antonio Tizzano : de la Cour CECA à la Cour de l'Union : le long parcours de la justice Européenne*, a cura di AA.VV., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 301-315.

⁷ V. *ex multis*: Corte di giustizia, causa C-292/82, *Merck Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, 17 novembre 1983, ECLI:EU:C:1983:335, punto 12; C-223/98, *Adidas*, 14 ottobre 1999, ECLI:EU:C:1999:500, punto 23; C-491/01,

altresì di trarre elementi pertinenti dai lavori preparatori⁸ e tenendo a mente il criterio della ragionevolezza⁹, nonché i principi dell'effetto utile¹⁰, dell'interpretazione conforme¹¹ e della leale cooperazione¹².

Lungi dall'indagare i profili di responsabilità a fronte di contenuti illegali online¹³, nei paragrafi seguenti ci si prefigge perciò di chiarire i presupposti in virtù dei quali la nozione di «contenuto illegale», nell'economia del DSA, sembra destinata ad essere interpretata in maniera significativamente ampia; ciò sulla scorta di considerazioni analitiche che attengono ai criteri interpretativi testuale (par. 2), sistematico (par. 3) e teleologico (par. 4). Al termine dell'analisi saranno avanzati alcuni spunti conclusivi di riflessione (par. 5).

2. Cenni alla formulazione della definizione

Per interpretare al meglio la nozione di «contenuto illegale» nel regolamento (UE) 2022/2065, il primo passaggio da compiere è cercare di trarre informazioni utili dal testo dell'art. 3, lett. h (che non sarà riprodotto di seguito, in quanto già riportato altrove in questo volume). La sensazione è che l'esercizio da compiere a questo stadio si scontri con una formula volutamente vaga, e che pertanto le conclusioni intermedie sarebbero abbastanza riduttive. D'altronde, è sufficiente leggere la pagina *web* della Commissione sulle domande e risposte sul DSA per avere conferma di una circostanza ormai certa,

British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, 10 dicembre 2002, ECLI:EU:C:2002:741, punto 203; C-294/01, *Granarolo*, 13 novembre 2003, ECLI:EU:C:2003:611, punto 34; C-45/05, *Maatschap Schoonewille-Prins*, 24 maggio 2007, ECLI:EU:C:2007:296, punto 30; C-561/13, *Hořtická e altri*, 15 ottobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2287, punto 29; C-222/14, *Maïstrellis*, 16 luglio 2015, ECLI:EU:C:2015:473, punto 30; C-509/22, *Girelli Alcool*, 18 aprile 2024, ECLI:EU:C:2024:341, punto 77.

⁸ In questo senso si vedano, ad esempio, Corte di giustizia, C-548/18, *BGL BNP Paribas*, 9 ottobre 2019, EU:C:2019:848, punto 25; C-24/19, *A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele)*, 25 giugno 2020, ECLI:EU:C:2020:503, punto 37; C-624/20, *E.K. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, 7 settembre 2022, ECLI:EU:C:2022:639, punto 28; C-63/23, *Sagrario e a. contro Subdelegación del Gobierno en Barcelona*, 12 settembre 2024, ECLI:EU:C:2024:739, punto 37. V. diffusamente anche S. LATTANZI, «*Travaux préparatoires del diritto dell'Unione europea: tassonomia, ruolo e funzioni*», CEDAM, Padova, 2022.

⁹ P. DE PASQUALE, A. CIRCOLO, *Il criterio della ragionevolezza nella più recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in «Il Diritto dell'Unione europea», XXIX (2024), pp. 1-52.

¹⁰ I. INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, Cacucci, Bari, 2017.

¹¹ A. BERNARDI, *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea: profili e limiti di un vincolo problematico. Atti del Convegno inaugurale del Dottorato di ricerca "Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali" del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Rovigo*, 15-16 maggio 2014, Jovene, Napoli, 2015.

¹² F. CASOLARI, *Leale cooperazione tra stati membri e Unione europea: studio sulla partecipazione all'Unione al tempo delle crisi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020.

¹³ Sul tema ci si rifà anzitutto all'analisi sviluppata da G. MORGESE, *Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell'UE*, in «Federalismi.it», 12 gennaio 2022, pp. 79-126. Sull'evoluzione del tema nel quadro del DSA, cfr. G. MONGA, *Responsabilità degli intermediari. Il Digital Services Act*, in *Il commercio elettronico*, a cura di M. Maggiore, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 192-237. Per considerazioni alla luce di esempi specifici derivanti dalla prassi, si veda A. VICINANZA, *La responsabilità delle piattaforme digitali nei confronti dei contenuti illegali: dal caso Telegram al Digital Services Act*, in «Quaderni AISDUE», II (2025), pp. 1-18.

cioè che la legge sui servizi digitali non definisce ciò che è illegale online: le definizioni – per così dire – “mancanti” sono contenute in altre normative UE o disposte da misure nazionali, con il risultato che se un contenuto è illegale solo in un determinato Stato membro di norma dovrebbe essere rimosso unicamente nel rispettivo territorio¹⁴.

Ad ogni modo, si ritiene utile illustrare per sommi capi come la nozione di «contenuto illegale» si sia evoluta nel corso dell’*iter* legislativo che ha condotto all’adozione della legge sui servizi digitali. In particolare, nella proposta della Commissione, all’art. 2, lett. g), tale concetto veniva definito come «qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un’attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell’Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall’oggetto specifico di tali disposizioni»¹⁵. Una simile ricostruzione pare più fluida rispetto a quella dell’atto legislativo. Al contempo, tuttavia, rappresentava una rivisitazione maggiormente elaborata in confronto alla concettualizzazione essenziale di cui alla precedente raccomandazione della Commissione sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online, peraltro ripresa testualmente nello *Staff Working Document* di accompagnamento alla proposta: «qualunque informazione non conforme al diritto dell’Unione o alle leggi di uno Stato membro interessato»¹⁶.

È plausibile che vi siano due ragioni di fondo per giustificare il cambio di registro linguistico nell’ultima parte della definizione concordata da Parlamento europeo e Consiglio.

Da una parte, sostituendo la locuzione «disposizioni normative» con la parola «diritto», il legislatore dell’Unione ha forse ritenuto opportuno scongiurare alla radice il rischio di interpretazioni eccessivamente restrittive da parte delle autorità competenti degli Stati membri. La tesi che si sostiene sembra essere accreditata da scelte di carattere formale/sostanziale effettuate già in sede di redazione del testo dei Trattati istitutivi, con le quali si è inteso aprire a un approccio quasi omnicomprensivo rispetto alle varie fonti di produzione. Emblematico è il caso dell’art. 114 TFUE, avente ad oggetto le misure sovranazionali di armonizzazione nell’ambito del mercato interno, che allude al ravvicinamento delle disposizioni non solamente legislative, ma anche regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

Per altro verso, nella definizione prevista all’art. 3, lett. h), del DSA si intravede in maniera più nitida il ruolo subalterno del diritto nazionale, laddove si menziona, quale

¹⁴ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2348. Per tentare di limitare gli effetti potenzialmente negativi di tale scelta, è stata adottata la Raccomandazione (UE) 2023/2425 della Commissione del 20 ottobre 2023 sul coordinamento delle risposte agli incidenti, in particolare derivanti dalla diffusione di contenuti illegali, in vista della piena entrata in applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento sui servizi digitali»), in GUUE L del 26 ottobre 2023.

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final, 15 dicembre 2020.

¹⁶ Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online, in GUUE L 63/50, 6 marzo 2018, punto 4, lett. d). Si veda anche SWD (2020) 348 final, p. 2.

possibile elemento costitutivo della fattispecie «contenuto illegale» anche la contrarietà al diritto di uno Stato membro, ma sempre che questo diritto sia conforme a quello dell'Unione. Tale aggiunta richiama inevitabilmente il principio del primato del diritto UE, al netto di qualsivoglia ragionamento sull'effetto diretto della regola di volta in volta assunta a termine di confronto¹⁷. Inoltre, si ritiene che così facendo si sia inteso costruire un canale di comunicazione più scorrevole tra il DSA e quella giurisprudenza della Corte di giustizia che ha contribuito a rafforzare gli argini alla pretesa arbitrarietà degli Stati membri in campi d'azione sottoposti alla loro responsabilità esclusiva¹⁸.

Conviene poi aggiungere qualche breve osservazione su cosa non debba essere scambiato aprioristicamente con un contenuto illegale a norma del DSA. Rimane infatti in sospeso, almeno in una certa misura, la qualificazione giuridica dei contenuti «dannosi». Questa categoria viene menzionata in pochi passaggi del regolamento, specialmente in alcuni considerando. A prima vista, l'utilizzo estemporaneo di una simile espressione potrebbe determinare perplessità, stante l'assenza di un'apposita definizione. Viene però in aiuto la relazione introduttiva alla proposta della Commissione¹⁹, dalla quale si evince anzitutto che tra contenuti illegali e contenuti dannosi non sussiste un rapporto genere-specie, nel senso che i secondi possono configurare ipotesi conformi al diritto UE e/o nazionale. Inoltre, la relazione chiarisce che i portatori di interessi consultati prima della preparazione della proposta di regolamento avevano concordato, in linea generale, sul fatto che i contenuti dannosi non dovessero essere definiti né assoggettati a obblighi di rimozione, poiché la questione era stata ritenuta particolarmente delicata e idonea a causare gravi implicazioni per la protezione della libertà di espressione; libertà, questa, che assume un peso specifico di prim'ordine nel sistema di tutele derivante dal DSA, come si avrà modo di spiegare nel prosieguo dell'analisi.

3. Uno sguardo al contesto giuridico applicativo

Se dal criterio testuale non emergono spunti particolarmente significativi per avere un'idea più precisa di come debba essere inteso il concetto di «contenuto illegale» quale cardine del regolamento (UE) 2022/2065, dal contesto in cui l'art. 3, lett. h), si inserisce possono invece ricavarsi elementi di maggiore interesse.

Rimanendo entro il perimetro del regolamento, è appena il caso di volgere lo sguardo verso la parte motivazionale dello stesso. In effetti, la Corte di giustizia è solita interpre-

¹⁷ In argomento, si rinvia a L.S. ROSSI, C. TOVO, *Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea*, in *Euro-pa*, a cura di G. Amato, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2023, pp. 97-109.

¹⁸ Ci si riferisce, in particolare, a sentenze sui limiti alle prerogative degli Stati membri in ambiti quali la sicurezza nazionale (art. 4, par. 2, TUE), l'ordine pubblico e la sicurezza interna (art. 72 TFUE): cf., ad esempio, Corte di giustizia, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, *Commissione c. Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria*, 2 aprile 2020, ECLI:EU:C:2020:257, punto 145; C-511/18, *La Quadrature du Net*, 6 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:791, punto 99.

¹⁹ COM(2020) 825 final, cit., p. 10.

tare le disposizioni di regolamenti, direttive e decisioni anche avvalendosi dei considerando più pertinenti, prima di cercare soccorso, se del caso, nei lavori preparatori o in ulteriori strumenti che concorrono a formare il contesto di riferimento. Ebbene, il considerando 12 del DSA mette a disposizione dell'interprete alcune importanti coordinate.

Innanzitutto, il considerando 12 anticipa un dato di chiaro valore: il concetto di «contenuto illegale» – si legge – «dovrebbe essere definito in senso lato». Se ne può desumere che la nozione in parola deve essere, per forza di cose, ampia. Il punto è che la costruzione di questo concetto diviene funzionale alla garanzia di un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile. Non si tratta, naturalmente, di una peculiarità esclusiva del DSA, bensì di una finalità tipica del mercato unico digitale dell'Unione e, più in generale, della transizione digitale europea. Non a caso, infatti, il considerando 12 sottolinea la necessità che il concetto di «contenuto illegale» sia riferito il più possibile alle norme vigenti nell'ambiente offline, rievocando quel mantra ormai noto nella *soft law* UE secondo cui ciò che è illegale offline deve essere considerato illegale anche online.

Per orientare efficacemente l'interpretazione del concetto in questione, il considerando 12 aggiunge un elenco non tassativo di esempi di contenuti illegali. Sostanzialmente, tale concetto copre «anche» le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che riguardano i prodotti, i servizi e le attività illegali; in aggiunta, esso assorbe le ipotesi di incitamento all'odio, contenuti terroristici e discriminatori. Sono contenuti illegali pure quelli che le norme applicabili rendono tali poiché riguardanti attività illegali²⁰.

Vi è poi un inciso, nel considerando 12, che non era stato contemplato nella proposta della Commissione e che simboleggia un'eccezione dal punto di vista della tecnica legislativa a livello UE. Si tratta di una frase che enuncia un esempio di ciò che non deve essere considerato contenuto illegale²¹. Questo slancio appare alquanto significativo, dal momento che permette di dettagliare ulteriormente lo spazio operativo che il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe avere in uno scenario giuridico multilivello.

Oltre alla parte motivazionale del DSA, il contesto che fa da sfondo all'art. 3, lett. h), ricomprende altre misure complementari. Su tutte, il regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati digitali (*Digital Markets Act* o DMA)²² e, in misura minore ma non certo marginale, il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (*Artificial Intelli-*

²⁰ A tenore del considerando 12, «(t)ra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi».

²¹ Il considerando 12 del DSA si riferisce a video di un testimone oculare di un potenziale reato e spiega che detto contenuto non dovrebbe essere considerato illegale «per il solo motivo di mostrare un atto illecito quando la registrazione o la diffusione di tale video al pubblico non è illegale ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione».

²² Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), in GUUE L 265/1 del 12 ottobre 2022.

gence Act o AI Act)²³ e il regolamento (UE) 2024/1083 sulla libertà dei media (*European Media Freedom Act* o EMFA)²⁴. Senza che vi sia bisogno di indugiare oltremodo sulle interconnessioni questi tra strumenti, ci si limita qui a ricordare (per poi sviluppare ulteriormente il ragionamento nel paragrafo successivo) come anche il DMA, l'*AI Act* e l'EMFA siano volti, in ultima analisi, a restringere il margine di azione di attori che hanno alte probabilità di condizionare il mercato unico digitale e di giocare un ruolo ambivalente nella lotta contro i contenuti illegali online²⁵.

Infine, merita una menzione a parte l'armamentario giuridico che l'Unione europea ha messo in campo per rispondere a determinate minacce rivolte contro l'Unione stessa o alcuni Stati membri, e facenti capo, direttamente o indirettamente, alla Federazione Russa. Ci si riferisce ai pacchetti di sanzioni adottati nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, che includono misure restrittive con cui l'UE ha deciso di sospendere le trasmissioni e le licenze (nel territorio degli Stati membri) di media sostenuti dal governo russo e ritenuti responsabili di azioni di propaganda e disinformazione²⁶. Ora, con precipuo riferimento alle ipotesi di disinformazione, va detto che il DSA riconduce questa fattispecie ai «contenuti fuorvianti o ingannevoli»²⁷, che non sono di per sé necessariamente illegali²⁸. Tuttavia, nella legge sui servizi digitali sia la disinformazione sia i contenuti illegali sono presentati come categorie altamente rischiose per la società europea²⁹, tanto da essere spesso menzionate l'una accanto all'altra nella parte motivazionale dell'atto. Si reputa quindi pertinente e rilevante enfatizzare la scelta dell'Unione di rispondere a pericoli paragonabili alla circolazione di contenuti illegali online con iniziative a tratti senza precedenti, perché non solo esulano dalla sfera della legislazione sovranazionale, incidono in modo diretto e intenso sui destinatari e dipendono dal raggiungimento dell'unanimità degli Stati membri in Consiglio, ma configurano una novità assoluta anche nel panorama delle sanzioni UE.

²³ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), in GUUE 2024/1689 del 12 luglio 2024.

²⁴ Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media), in GUUE 2024/1083 del 17 aprile 2024.

²⁵ Si vedano in particolare i considerando 62 del DMA, 110 dell'*AI Act*, e 45 dell'EMFA.

²⁶ Si vedano, in particolare Decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina in GUUE L 65/5 del 2 marzo 2022, e il Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, in GUUE L 65/1 de 2 marzo 2022.

²⁷ Si veda il considerando 84 del DSA.

²⁸ Si veda anche M. HUSOVEC, *The Digital Services Act's Red Line: what the Commission Can and Cannot Do About Disinformation*, in «Journal of Media Law», XVI, (2024), pp. 49-50.

²⁹ V. DSA, specialmente considerando 2 e 9. Il considerando 104 allude alla disinformazione quale rischio sistemico sulle società e sulla democrazia.

4. Considerazioni sugli obiettivi perseguiti dalla misura di riferimento

Occorre, da ultimo, ampliare gli orizzonti interpretativi e addentrarsi nelle finalità del regolamento (UE) 2022/2065.

Il primo rilievo è che, come osservato in dottrina, il fulcro del DSA è rappresentato dal potere del prestatore di servizi intermediari di adottare misure restrittive a fronte di contenuti illegali, senza la necessità di un previo provvedimento di un'autorità³⁰. Attorno a questo dato di fatto conviene svolgere riflessioni di carattere più generale.

Intanto, il DSA è una misura di armonizzazione, come testimoniato anche dalla scelta del legislatore dell'Unione di utilizzare come base giuridica il predetto art. 114 TFUE. L'armonizzazione ricercata con il DSA, a tenore dell'art. 1, riguarda soprattutto taluni punti chiave relativi alla prestazione dei servizi intermediari nel mercato interno: l'esenzione condizionata dalla responsabilità, gli obblighi di *due diligence* per determinate categorie di *providers* e vari aspetti concernenti l'attuazione e l'esecuzione regolamento. Verosimilmente, tale misura dà corpo a un riscontro per certi versi tardivo rispetto alle teorie più accreditate sull'esigenza di mettere mano alla normativa sovranazionale in materia di servizi, giudicata in buona parte carente³¹, anche in considerazione della consistente incidenza di questa porzione di mercato rispetto al prodotto interno lordo dell'Unione.

Il concetto di «contenuto illegale» di cui all'art. 3, lett. h), del DSA dovrà dunque essere interpretato e applicato in modo da non risultare un elemento di frammentazione del mercato interno, cosa che richiede necessariamente un'interpretazione il più possibile aderente all'effetto utile dell'intero atto legislativo; ciò specie se si tiene presente che, a causa del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, eventuali legislazioni nazionali riguardanti diverse componenti del regolamento avrebbero un'incidenza probabilmente negativa sul mercato.

Sarebbe tuttavia limitante considerare la legge sui servizi digitali come una misura unicamente preposta al perseguimento di obiettivi di mercato. Essa presenta infatti una doppia anima: accanto alla dimensione mercantile, vi è quella relativa alla tutela e alla promozione dei diritti fondamentali³², che nello strumento in questione

³⁰ G. PROIETTI, *L'impianto regolatorio della società dell'informazione tra vecchi e nuovi equilibri. Il fenomeno del deep fake*, in «MediaLaws», VIII (2024), pp. 336-337.

³¹ Si rinvia a vari contenuti del Rapporto «Una nuova strategia per il mercato unico al servizio dell'economia e della società europea», presentato da Mario Monti all'allora Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, il 9 maggio 2010. Per un'analisi più recente, si veda il Rapporto «The future of European competitiveness», presentato da Mario Draghi il 9 settembre 2024.

³² Cfr. anche G. CAGGIANO, *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, a cura di G. Caggiano, G. Contaldi, P. Manzini, Cacucci editore, Bari, pp. 3-30; G. FROSIO, C. GEIGER, *Taking fundamental rights seriously in the Digital Services Act's Platform Liability Regime*, in «European Law Journal» XXIX, (2023), pp. 31-77.

assume contorni quasi assiologici³³. L'art. 1 del regolamento, in questo senso, è emblematico, giacché associa a finalità di mercato la creazione di un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, «in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta (...) siano tutelati in modo effettivo».

Non si tratta di un connotato distintivo esclusivo del DSA, atteso che altri atti legislativi pensati per dare impulso al mercato unico digitale e alla transizione digitale europea muovono da una ragion d'essere del tutto analoga³⁴: ne sono esempi tangibili il DMA³⁵, l'EMFA³⁶ e, soprattutto, l'*AI Act*³⁷; anche il Regolamento (UE) 2016/679, ossia il regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)³⁸, è ispirato da queste complesse dinamiche, benché abbia per base giuridica l'art. 16 TFUE, sul diritto alla protezione dei dati a carattere personale, a sua volta riconosciuto e garantito l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali³⁹. I propositi riconducibili alla salvaguardia di certi diritti fondamentali nell'ambiente online in un impianto giuridico strumentale al buon funzionamento di un mercato interno in costante evoluzione rendono così il DSA una manifestazione della dottrina del costituzionalismo digitale (europeo)⁴⁰, e quindi un atto condizionato dalle traiettorie di forze in parte contrapposte, ma che ormai non possono più essere considerate separatamente⁴¹.

È in questa ulteriore cornice che occorre completare la lettura dell'art. 3, lett. h), del DSA. La nozione di «contenuto illegale» non può prescindere da un'interpretazione costituzionalmente orientata e indirizzata verso l'art. 6 TUE, il quale – tra le altre cose –

³³ F. FERRI, *Transizione digitale e valori fondanti dell'Unione: riflessioni sulla costituzionalizzazione dello spazio digitale europeo*, in «Il Diritto dell'Unione europea», XXVII (2022), spec. pp. 306-315.

³⁴ Più in generale, si veda C. AMALFITANO, F. FERRI, *Transizione digitale e dimensione costituzionale dell'Unione europea: tra principi, diritti e valori*, in *La trasformazione digitale in Europa. Diritti e principi*, a cura di R. Torino, S. Zorzetto, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 1-34.

³⁵ Cfr., in specie, C. MASSA, *Ultimi sviluppi della riforma del digitale in Europa: il Digital Markets Act tra costituzionalismo europeo e concorrenza*, in *Quaderno AISDUE serie speciale, Atti del Convegno "L'Unione europea dopo la pandemia", Bologna 4-5 novembre 2021*, a cura di AA.VV., Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 293-316.

³⁶ L. CILIBERTI, *DSA e EMFA: speciale responsabilità delle piattaforme online e tutela della libertà dei media*, in «Rivista italiana di informatica e diritto», VI (2024), pp. 213-357.

³⁷ Ad esempio, C. SCHEPISI, *Diritti fondamentali, principi democratici e rule of law: quale ruolo e quale responsabilità per gli Stati nella regolazione dell'intelligenza artificiale*, in «Studi sull'integrazione europea», XVII (2022), pp. 41-66.

³⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GUUE L 119/1 del 4 maggio 2016.

³⁹ Ancora, sulla doppia anima di cui sopra – nello specifico riguardante il GDPR – si veda in particolare, D. MESSINA, *Online Platforms, Profiling, and Artificial Intelligence: New Challenges for the GDPR and, in Particular, for the Informed and Unambiguous Data Subject's Consent*, in «MediaLaws», III (2019), p. 163.

⁴⁰ O. POLLICINO, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet. A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Bloomsbury Publishing, Oxford, 2021; E. CELESTE, *Digital Constitutionalism. The Role of Internet Bills of Rights*, Routledge, London, 2022; G. DE GREGORIO, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

⁴¹ Per tutti, V. KOSTA, *Fundamental Rights in EU Internal Market Legislation*, Hart publishing, Oxford, 2018.

riconosce ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri il rango di principi generali di diritto UE, per poi assegnare alla Carta dei diritti fondamentali lo «stesso valore giuridico dei trattati» (istitutivi dell'Unione stessa)⁴².

Diviene allora di assoluto rilievo il fatto che DSA sia manifestamente innervato da esigenze di tutela dei diritti fondamentali, al punto da essere stato presentato anche come «human-rights-infused regulation»⁴³. Ne deriva che la Carta dovrà poter essere utilizzata come «scudo protettivo» contro i contenuti illegali. In altre parole, la legge sui servizi digitali (proposta in concomitanza con il lancio della Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta⁴⁴ e poco prima della pubblicazione di una relazione annuale sull'applicazione della Carta che verteva proprio sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente digitale⁴⁵) offre alla Carta numerose disposizioni di appoggio con annessi interstizi che le consentono di penetrare nel corpo dell'atto e di essere invocata con maggiore probabilità di successo anche allo scopo di limitare il più possibile la diffusione dei contenuti illegali online.

A riprova di quanto si afferma, e a mero titolo esemplificativo, il considerando 1 del DSA precisa da subito come la trasformazione digitale e il maggiore utilizzo dei servizi oggetto del regolamento abbiano anche dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli destinatari; e il considerando 3 collega le azioni di prevenzione e contrasto dei contenuti illegali da parte dei prestatori di servizi intermediari all'esercizio dei diritti fondamentali. Ecco che allora nel DSA l'approccio al rischio rispetto ai beni da tutelare è stato centralizzato, a differenza di quanto accaduto in precedenti atti comunque ascrivibili alla dottrina del costituzionalismo digitale europeo (in particolare, il GDPR)⁴⁶. Una manifestazione assai visibile di questa scelta è la previsione di obblighi più stringenti per piattaforme e motori di ricerca particolarmente condizionanti, proprio perché si ritiene che possano essere maggiormente in grado di mettere a repentaglio i diritti fondamentali attraverso condotte attive od omissive in relazione alla diffusione dei contenuti illegali online⁴⁷. È anche in considerazione di questi aspetti che nella proposta della

⁴² Per considerazioni diffuse sul tema si vedano, *ex multis*, C. AMALFITANO, *Il diritto non scritto nell'accertamento dei diritti fondamentali dopo la riforma di Lisbona*, in «Il Diritto dell'Unione europea», XXI (2016), pp. 21-70, L.S. ROSSI, «Stesso valore giuridico dei Trattati»? Rango, primato ed effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «Il Diritto dell'Unione europea» XXI (2016), pp. 329-356.

⁴³ A.P. HELDT, *EU Digital Services Act: The White Hope of Intermediary Regulation*, in *Digital Platform Regulation: Global Perspectives on Internet Governance*, a cura di T. Flew, F.R. Martin (eds.), Springer, Cham, 2022, p. 76.

⁴⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale» - Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, COM(2021) 819 final, 10 dicembre 2021.

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», COM(2020) 711 final, 2 dicembre 2020.

⁴⁶ G. DE GREGORIO, P. DUNN, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in «Common Market Law Review», LIX (2022), pp. 473-500.

⁴⁷ Ci si riferisce soprattutto a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Sono tali le piattaforme e i motori di ricerca online che hanno, in particolare, un numero medio mensile di destinatari attivi

Commissione il collegamento tra obiettivi di contrasto ai contenuti illegali e protezione dei diritti fondamentali era risultato dirimente per giustificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità⁴⁸, quali principi fondamentali relativi all'esercizio delle competenze dell'Unione a tenore dell'art. 5, par. 3 e par. 4, TUE.

Rimane casomai da chiedersi quali siano i diritti fondamentali realmente esposti, e dunque meritevoli di tutela mediante la legge sui servizi digitali. La domanda è lecita se si tiene a mente che l'approccio delineato con il DSA – anche in funzione dell'attuazione degli obblighi in materia di contenuti illegali – è chiaramente orientato a privilegiare la tutela della libertà di espressione e informazione, sancita dall'art. 11 della Carta e dall'art. 10 della CEDU. Lo dimostrano numerosissimi passaggi dell'atto, rinvenibili sia all'interno della parte motivazionale, sia in vari articoli.

Ma vi è di più. In linea con la visione del Commissario europeo per l'agenda digitale nel quinquennio 2019-2024 in occasione della presentazione del DSA (Margrethe Vestager), nonché con l'opinione di diversi autori, si ritiene che natura e obiettivi del DSA affondino le radici oltre la Carta, arrivando direttamente fino al nucleo identitario dell'ordinamento giuridico dell'Unione, costituito dai valori fondanti enunciati dall'art. 2 TUE⁴⁹, segnatamente lo stato di diritto, la democrazia e – appunto – la tutela dei diritti fondamentali⁵⁰. Attraverso molte disposizioni della legge sui servizi digitali, insomma, si riesce a intravedere, quantomeno in filigrana, quella che è stata concepita come una «imperialist extension of European constitutional values»⁵¹, oltre che una scelta con cui sarebbe possibile delineare in maniera ancora più netta l'identità in senso assiologico dell'Unione europea⁵². Tale collegamento tra contrasto ai contenuti illegali online nel quadro del DSA e difesa dei valori UE traspare anche nelle pieghe di un

del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni (art. 33, par. 1, DSA). La designazione è effettuata dalla Commissione europea. Maggiori informazioni sono disponibili a questo link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/list-designated-vlops-and-vloses>.

⁴⁸ COM(2020) 825 final, cit., pp. 6-7.

⁴⁹ Corte di giustizia, C-157/21, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio*, 16 febbraio 2022, ECLI:EU:C:2016:970, punto 145.

⁵⁰ Secondo Vestager, «[t]here's no doubt [...] that platforms – and the algorithms they use – can have an enormous impact on the way we see the world around us. And that's a serious challenge for our democracy. Because today, a few big platforms are increasingly important as the place where we go for news and information, the place where we carry on our political debates. They define our public space – and the choices they make affect the way our democracy works. They affect the ideas and arguments we hear – and the political choices we believe we can make. They can undermine our shared understanding of what's true and what isn't – which makes it hard to engage in those public debates that are every bit as important, for a healthy democracy, as voting itself. So we can't just leave decisions which affect the future of our democracy to be made in the secrecy of a few corporate boardrooms. That's why one of the main goals of the Digital Services Act [...] will be to protect our democracy, by making sure that platforms are transparent about the way these algorithms work – and make those platforms more accountable for the decisions they make» (Speech 30 October 2020 "Algorithms and democracy" – Algorithm Watch Online Policy Dialogue, 30 October 2020, ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/algorithms-and-democracy-algorithm-watch-online-policy-dialogue30-october-2020_en).

⁵¹ G. DE GREGORIO, *The Digital Services Act: A Paradigmatic Example of European Digital Constitutionalism*, in «Diritti comparati», 17 maggio 2021.

⁵² F. RESTA, *I poteri privati e gli arbitri dei diritti*, in «MediaLaws», 1 dicembre 2020.

atto di *soft law* ma pur sempre d'impatto come la Dichiarazione comune europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, proclamata solennemente nel 2023 da Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione e Commissione⁵³.

Le considerazioni appena svolte non sembrano perdere valore alla luce del *focus* del DSA sulla libertà di espressione e informazione, prima ancora che su altri diritti fondamentali. Invero, come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Tele2 Sverige*, questa libertà è dotata di una importanza particolare, sì da costituire «uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell'articolo 2 TUE, l'Unione è fondata»⁵⁴. E il Tribunale di primo grado, nella sentenza *R.T. France c. Consiglio*, resa a conclusione di un'azione volta ad ottenere l'annullamento di misure restrittive UE contro media russi per contrastare le già accennate campagne di propaganda e disinformazione⁵⁵, ha indirettamente rafforzato questo binomio: la pronuncia, infatti, lega saldamente l'art. 11 della Carta, i valori dell'Unione e fattispecie che, come visto in precedenza, nell'insieme del DSA hanno sostanza assimilabile (ancorché non identica) a quella della categoria dei contenuti illegali.

5. *Rilievi conclusivi*

L'indagine realizzata nei paragrafi precedenti suggerisce che, a prescindere dalle incertezze alimentate dall'art. 3, lett. h, del regolamento (UE) 2022/2065, occorre che all'espressione «contenuto illegale» corrisponda una concezione particolarmente estesa. Propendere per un'interpretazione restrittiva di tale nozione darebbe infatti luogo a cortocircuiti. Si rischierebbe innanzitutto di privare la disposizione in esame di un grado accettabile di effettività, in controtendenza rispetto a più riferimenti testuali del DSA. Aumenterebbero poi le probabilità di compromettere la sostenibilità di detto concetto in una logica di sistema. Senza contare che, nella peggiore delle ipotesi, si inibirebbero interessi evidentemente proiettati su un piano costituzionale, nel quale si incontrano la Carta e – a tratti – i valori fondanti dell'Unione.

Di conseguenza, se è vero che l'art. 3, lett. h, del DSA sembra lasciare vasti spazi di manovra in ambito esegetico, si ritiene che l'interprete dovrà comunque rispettare diversi limiti, al fine di garantire al meglio il rispetto del diritto dell'Unione anche al di là della lettera della disposizione, e comunque in ossequio al più ampio dovere di collaborazione tra livelli. Pertanto, sarà compito anche delle autorità nazionali competenti, con a capo i giudici interni, garantire che il concetto di «contenuto illegale» sia

⁵³ Cfr. anche P. DE PASQUALE, *Verso una Carta dei diritti digitali (fondamentali) dell'Unione europea?*, in «Il Diritto dell'Unione europea», 17 marzo 2022.

⁵⁴ Corte di giustizia, C-203/15 e C-698/15, *Tele2 Sverige AB*, 21 dicembre 2016, ECLI:EU:C:2016:970, punto 93.

⁵⁵ Tribunale di primo grado, T-125/22, *RT France c. Consiglio dell'Unione europea*, 27 luglio 2022, ECLI:EU:T:2022:483. Il Tribunale ha rigettato il ricorso esperito contro le misure che disponevano le sanzioni contestate.

applicato in funzione delle priorità che emergono dal quadro giuridico che si è tentato di tratteggiare.

Sulla scorta di queste osservazioni finali, non è da escludere che la nozione di «contenuto illegale» finisca per generare ulteriori paradossi, peraltro in seno al sistema UE di tutela dei diritti fondamentali. In particolare, si immagina che l'art. 11 della Carta, volto a tutelare tanto la libertà di espressione quanto la libertà di informazione, in combinazione con l'art. 10 della CEDU, non si limiti ad essere invocato quale prerogativa principale di chi, ai sensi del DSA, deve poter essere difeso dagli effetti dei contenuti illegali online (i destinatari del servizio); esso ben potrebbe essere fatto valere con forza uguale e contraria anche dagli attori preposti al raggiungimento di questo obiettivo primario (i prestatori del servizio, specie quelli assoggettati ad obblighi più rigidi) e dai soggetti che intendono far circolare le proprie idee attraverso le attività di tali operatori. Questa triangolazione di interessi potenzialmente confliggenti entro il campo d'azione dell'art. 11 della Carta potrebbe quindi costituire un nuovo banco di prova per la tenuta di una normativa rispetto alla quale il concetto di «contenuto illegale» è a dir poco cruciale.